



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO · CIVITAVECCHIA · FIUMICINO · GAETA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO -
“SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDI, PASTICCERIA
CONFEZIONATA E PRODOTTI FRESCHI MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI IN COMODATO D’USO PER LA SEDE DI QUESTA AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE E PRESSO I LOCALI DI IMBARCO DEI MOLI 16,
21, 27”.**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – C.F. 01225340585 P.IVA 00974341000

Sede: 00053 Civitavecchia Via Molo Vespucci, snc – Tel. 0766 366 201

Uffici di Fiumicino: 00054 Piazzale Mediterraneo, snc – Tel. 06 6504 7931; **Uffici di Gaeta:** 04024 Lungomare Caboto, snc – Tel. 0771 4710 96



INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI	4
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI	5
ART. 6 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI AdSP	6
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 8 ASSISTENZA E MANUTENZIONE	9
ART. 9 NORME PER LE APPARECCHIATURE	9
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI	10
ART. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	11
ART. 12 RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO	11
ART. 13 REFERENTI PER ADSP	12
ART. 14 DISTRIBUTORI	12
ART. 15 SISTEMA HACCP	14
ART. 16 DESCRIZIONE PRODOTTI E PRODOTTI MINIMI DA PORRE A BASE DELL'OFFERTA	14
ART. 17 REPORTISTICA	16
ART. 18 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE	17
ART. 19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 20 PENALI	18
ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY	20
<i>Allegato A – elenco dei prodotti minimi da inserire nei distributori automatici con i rispettivi prezzi di vendita posti a base di gara.....</i>	20



ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, a titolo oneroso, del servizio di ristoro tramite distributori automatici presso il Porto di Civitavecchia per n. 5 (cinque) coppie di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi, dolci e salati, con funzionamento a denaro od a schede prepagate (c.d. Chiave).

Il servizio di ristoro, tramite distributori automatici, è previsto con il posizionamento degli apparecchi nei seguenti siti e modalità:

Presso la sede di questa Autorità di Sistema Portuale in Civitavecchia, attraverso l'installazione di quattro (due coppie) apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e prodotti freschi, dolci e salati, con funzionamento a denaro od a schede prepagate (c.d. Chiave).

Costituisce oggetto della concessione del servizio l'installazione e manutenzione di n. 4 distributori automatici presso appositi spazi individuati nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, di seguito anche AdSP, a fronte del versamento di un canone annuo nella misura minima di € 2.500,00 oltre ai costi connessi al consumo di energia elettrica per un importo annuo di circa € 1.500,00. Il canone che dovrà essere corrisposto è a fronte dell'erogazione del servizio in esclusiva di ristoro tramite distributori automatici presso la sede dell'Ente. Restano a carico di questa AdSP i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e alla pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

I distributori automatici da installare presso questa AdSP andranno collocati 2 al piano terra e 2 al piano secondo con composizione in linea di a due a due, di cui uno per bevande fredde e snack ed uno per sole bevande calde (caffè, thè, orzo ginseng, ecc.).

Il numero di dipendenti per la sede di Civitavecchia di questa AdSP, comprensivo degli addetti alla sicurezza, è, indicativamente, di 100 unità.

Questa Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare la sede e gli uffici secondo le proprie



esigenze funzionali, non garantisce un numero minimo di presenze né il mantenimento in sede del numero indicativo di dipendenti ed addetti alla sicurezza sopra riportato.

Al fine di consentire al soggetto candidato di poter definire al meglio la propria offerta economica, vengono forniti i seguenti dati:

- l'immobile presso il quale dovranno essere collocati i distributori automatici è composto da tre piani, piano terra, primo piano e piano secondo, più un mezzanino al piano sottotetto.
- l'immobile presso il quale dovranno essere collocati i distributori automatici è aperto al pubblico.

Costituisce ulteriore oggetto della concessione del servizio l'installazione e manutenzione di n. 6 (sei) distributori automatici presso appositi spazi individuati all'interno del Porto di Civitavecchia che dovranno essere locati nei siti e nelle modalità di seguito descritte:

1 (una) coppia presso i locali di imbarco del molo 21;

1 (una) coppia presso i locali di imbarco del molo 16;

1 (una) coppia presso i locali di imbarco del molo 27/28.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese connesse al consumo di energia elettrica, all'occupazione dello spazio destinato alle macchinette distributrici, mentre sono a carico dell'amministrazione le spese per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici ed alla pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

I distributori automatici da installare presso i punti d'imbarco sopra descritti andranno collocati con composizione in linea di a due a due, di cui uno per bevande fredde e snack ed uno per sole bevande calde (caffè, tè, orzo ginseng, ecc.).

Il transito dei passeggeri nei punti d'imbarco è legato al numero di partenze delle navi, indicativamente, previste nel numero di 6 a settimana per i punti d'imbarco delle banchine 21 e 27/28 e nel numero di 1/2 bisettimanale per il punto d'imbarco delle banchine 16.

Questa Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli attracchi delle navi in partenza, a



seconda delle esigenze portuali, non garantisce il mantenimento di un numero minimo di presenze di passeggeri e operatori portuali.

Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni a questa Autorità di Sistema Portuale individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. Questa Amministrazione si riserverà la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione.

Resta inteso che nessun distributore potrà essere installato o ritirato senza la preventiva autorizzazione di questa AdSP.

ART. 2 DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 4 (quattro) anni consecutivi, a seguito della stipula del contratto di concessione.

Nel caso in cui, al termine del periodo di concessione del servizio in argomento, questa AdSP non abbia completato la procedura per una nuova assegnazione, il concessionario è tenuto a garantire il mantenimento del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni stabilite nel contratto in essere, ancorché scaduto, e per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di concessione.

Decorso il periodo quadriennale di durata del contratto, su indicazione di questa AdSP, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, questa AdSP provvederà direttamente con successivo addebito dei costi sostenuti.

ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione previsto per l'intero quadriennio, forfettariamente calcolato sulla base dei consumi medi dei prodotti forniti dai distributori automatici e dei prezzi praticati, ammonta presuntivamente a complessivi € 98.000,00 circa.



Tale importo è stato calcolato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali e non è, pertanto, in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.

Si riportano di seguito i dati cumulativi dei consumi dei distributori oggetto di concessione:

Sede AdSP piano terra

Anno 2020 € 3.822,70

Anno 2021 € 4.556,65

Sede AdSP piano secondo

Anno 2020 € 6.744,47

Anno 2021 € 6.991,58

Imbarco banchina 16

Anno 2020 € 1.517,35

Anno 2021 € 1.736,85

Imbarco banchina 21

Anno 2020 € 3.658,30

Anno 2021 € 3.442,10

Imbarco banchina 27/28

Anno 2020 € 1.799,45

Anno 2021 € 3.955,05

Totale distributori

Anno 2020 € 17.542,27

Anno 2021 € 20.682,23

Per la stima degli introiti da parte del concessionario si considera un incremento per il quadriennio 2022-2025 di circa il 18% corrispondente ad un importo complessivo annuo di circa 24.500,00

ART. 4 PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto dovranno essere resi disponibili



prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di Legge in materia igienico-sanitaria.

Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Per il pagamento con sistema elettronico, i distributori devono essere dotati di dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare.

La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti, rispettivamente “a moneta” e/o “a chiave”, non dovranno essere superiori ai prezzi indicati e riportati nell’allegato A al presente Capitolato, decurtati del ribasso unico offerto in sede di gara, che formerà parte integrante del Contratto di Concessione.

I prezzi di vendita (con moneta e/o con chiave) dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto, a seguito di formale richiesta da parte del concessionario, potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT nell’anno precedente. Gli arrotondamenti saranno effettuati al centesimo di euro più vicino per i prodotti a pagamento elettronico e ai 5 (cinque) centesimi di euro più vicini per i prodotti con pagamento a moneta.

In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

Per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare a questa AdSP un canone annuale equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara con un minimo di € 2.500,00.



Tale canone sarà dovuto a questa Amministrazione quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Il canone offerto in sede di gara dovrà essere versato in unica rata ad inizio di ogni anno entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione da parte di questa AdSP della relativa fattura.

Le modalità di pagamento del canone verranno indicate in sede di stipula del contratto di concessione.

Qualora nel corso dell'esecuzione della concessione del servizio, il numero dei distributori automatici subisca variazioni in aumento od in diminuzione, il canone sarà adeguato in relazione al numero dei distributori effettivamente installati.

Il canone annuale minimo, sottoposto a rialzo in sede di gara, è pari ad € 2.500,00.

Questa Autorità di Sistema Portuale ha redatto il D.U.V.R.I. preliminare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in considerazione della tipologia di attività in cui consiste il servizio oggetto dell'affidamento in concessione.

Gli oneri economici per la eliminazione o riduzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze sono stimati pari ad € 0,00 (zero virgola zero zero).

ART. 6 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI AdSP

Sono a carico di questa amministrazione gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, è tenuto a:

- a) prendere visione della sede dell'Ente presso la quale è richiesta l'installazione dei distributori automatici entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e dei siti individuati da questa Amministrazione ove collocare detti distributori.

Il sopralluogo dovrà essere concordato dalle Parti sulla scorta di un piano di visite definite, che riporti il giorno, il nominativo ed il documento della persona che effettuerà il sopralluogo, da trasmettere a cura del concessionario entro il termine di 2 (due) giorni dalla data di stipula del contratto di concessione.



Della presa visione, conclusasi con esito positivo, sarà redatto apposito Verbale di Sopralluogo, sottoscritto dal concessionario e dall'incaricato di questa AdSP (Responsabile del Procedimento);

- b) consegnare, installare e mettere in esercizio i distributori nei siti indicati da questa Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Sopralluogo;
- c) effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacci dei distributori nei punti che verranno assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni che gli saranno fornite.

L'avvenuta consegna e messa in esercizio dei distributori automatici dovrà essere attestata in un "Verbale di installazione dei distributori o di attestazione di consegna del servizio" sottoscritto dalle Parti. Tale "Verbale" rappresenta il documento con il quale viene dato l'avvio dell'esecuzione del contratto e dalla cui data decorrerà il servizio ed il canone;

d) installare i distributori automatici per la somministrazione di bevande calde (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato, orzo, ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack, ecc.), dotati di idonea omologazione e marchio CE e di dispositivi per pagamento in denaro e schede prepagate (c.d. Chiave), conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e garanzie igieniche sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di nuova fabbricazione, di ultima generazione ed a risparmio energetico. Su ogni distributore dovrà essere apposta una o più etichette riportanti:

- ragione sociale della Ditta concessionaria;
- codice identificativo del distributore automatico;
- nominativo del Responsabile del Servizio;
- mail e recapiti telefonici del servizio di assistenza da utilizzare.

Non è ammessa l'installazione di distributori fabbricati anteriormente a cinque anni. L'anno di fabbricazione di ciascun distributore dovrà essere debitamente dimostrato da parte della Ditta aggiudicataria del servizio prima dell'inizio del servizio stesso;

- d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori stessi provvedendo alla completa sostituzione nei casi in cui sia impossibile procedere alla riparazione;
- f) essere in possesso della registrazione presso l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento



CE n. 852/2004 e del proprio manuale di autocontrollo redatto sulla base dei principi del sistema H.A.C.C.P. (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007, da consegnare entro la data di inizio del servizio;

g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;

h) utilizzare prodotti alimentari di primissima qualità, appartenenti a marche di rilevanza nazionale individuati tra i migliori prodotti sul mercato, conformi alle norme vigenti in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti. I prodotti devono essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara la data di scadenza della validità del prodotto;

i) utilizzare prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc.), biodegradabili e conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

j) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;

k) comunicare alle Autorità competenti, cui spetta l'esercizio della vigilanza igienicosanitaria, l'avvenuta installazione dei distributori automatici, fornendone copia della comunicazione al Responsabile del Procedimento del servizio nominato da questa AdSP;

l) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio, da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo, in prossimità delle aree di ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;

m) fornire a questa AdSP il nominativo di un proprio referente al fine di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del servizio affidato nel rispetto del presente Capitolato;

n) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;

p) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;

q) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti,



la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

Il concessionario deve essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione aziendale del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conformemente alla UNI EN ISO 9001:2015, riguardante il servizio di distribuzione automatica oggetto dell'appalto;
- eventuale possesso certificazione di qualità EMAS o UNI EN ISO 14001:2015
- eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005
- eventuale possesso certificazione specifica di settore TQS Vending da presentare con i documenti di gara.

Al momento della stipula del contratto di concessione, e comunque prima dell'avvio del contratto il concessionario del servizio dovrà:

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- consegnare l'elenco dei nominativi del personale impiegato per l'erogazione del servizio, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni;
- consegnare il proprio manuale di autocontrollo redatto sulla base dei principi del sistema H.A.C.C.P.;
- consegnare l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica sulle attrezzature, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni;
- consegnare la documentazione prevista all'art. 9 "Norme per le apparecchiature" del presente Capitolato, relativa alle schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature che saranno installate;
- consegnare la documentazione prevista all'art. 16.3 "Alimenti solidi preconfezionati" del presente Capitolato, relativa ai prodotti posti in distribuzione.

ART. 8 ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario del servizio il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro il giorno successivo alla segnalazione del guasto stesso da parte del Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi, pena l'applicazione di penali.



Tali attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari di apertura della sede dell'Ente e comunque in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie della sede stessa.

Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e libere da eventuale materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'uso, dal rifornimento e dalla manutenzione dei distributori.

ART. 9 NORME PER LE APPARECCHIATURE

Il concessionario del servizio è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle disposizioni della Direttiva Macchine 42/2006/CE recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.

Le stesse dovranno:

- rispettare i limiti di rumorosità e tossicità previsti dalla legislazione vigente;
- essere realizzate in maniera conforme alla norma CEI EN 606635, Norme particolari per distributori commerciali ed apparecchi automatici per la vendita;
- essere alimentate direttamente in corrente alternata con la tensione distribuita attualmente in Italia (220 V – 50 hz);
- essere dotate di prese di corrente elettrica unificate multipolari di tipo interbloccato rispondenti alle normative di sicurezza;
- essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, in conformità alla Direttiva 42/2006/CE, e pertanto dovrà essere esibita, in copia prima dell'inizio del servizio, la dichiarazione di conformità prevista dalla medesima direttiva;
- essere dotate di tutti i pittogrammi di sicurezza di cui alla norma UNI EN ISO 7010:2017 (segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro);
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CE e s.m.i.).



Il Concessionario del servizio dovrà mettere a disposizione di questa AdSP, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza delle attrezzature che intende impiegare, nonché consegnare copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal fabbricante e del manuale d'uso.

È a carico del Concessionario l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità.

La concessione è soggetta alle norme sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico.

La concessione è, inoltre, soggetta alle disposizioni sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande ed alle norme fiscali vigenti in materia.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso del contratto di concessione del servizio, questa AdSP ha diritto di eseguire o far eseguire per suo conto, da terzi, controlli qualitativi e quantitativi circa l'osservanza di quanto prescritto nel presente Capitolato.

Questa Amministrazione potrà, altresì, eseguire controlli sul servizio con particolare riguardo a:

- condizioni di pulizia dei distributori automatici e portarifiuti;
- carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti;
- sicurezza dei dipendenti in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- verifica del possesso delle autorizzazioni amministrative/sanitarie richieste per l'esercizio delle attività di vendita di sostanze alimentari e bevande mediante distributori automatici.

L'accertamento di gravi e ripetute inadempienze riscontrate dai suddetti controlli, potrà essere causa di risoluzione del contratto e revoca della concessione.

ART. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO



Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di Legge.

Il personale impiegato nell'esecuzione del contratto dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato e integrato dalla Legge n. 136/2010 e relativi aggiornamenti. In assenza, non potrà avere accesso alla sede di questa AdSP. Esso dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti ed a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale di questa Amministrazione e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART. 12 RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario del servizio dovrà indicare a questa Autorità di Sistema Portuale, prima della stipula del contratto di concessione, le generalità della persona fisica designata come Responsabile del Servizio: nome, cognome, indirizzo mail, telefono fisso, cellulare.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- essere il referente di questa AdSP;
- implementare tutte le azioni per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;



- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di temporanea assenza del Responsabile del servizio, il Concessionario del servizio dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Attraverso il Responsabile del Servizio dovrà essere attivato, a decorrere dall'installazione dei distributori, comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, pena l'applicazione di penali, un servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

Il servizio dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti fasce orarie:

- mattino: dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
- pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Il Call Center deve consentire alle persone autorizzate alla sua chiamata di:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata od irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo a quest'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi saranno concordate successivamente fra il Responsabile del Procedimento, per questa AdSP, ed il Responsabile del Servizio, per il Concessionario, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

ART. 13 REFERENTI PER AdSP

Questa AdSP nominerà il Responsabile del Procedimento del servizio in argomento, quale referente, che terrà i rapporti con la Concessionaria.

ART. 14 DISTRIBUTORI

I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di:



- a) bevande calde;
- b) acqua e bevande analcoliche fredde;
- c) snack.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o mail il referente della Ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con “rendi resto”.

I distributori, oltre alle monete e banconote, dovranno essere dotati anche di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo simile.

La distribuzione delle schede/chiami magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del Concessionario che concorderà con il Responsabile del Procedimento le relative modalità di approvvigionamento.

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza giornaliera e comunque tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

Questa AdSP, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario del servizio.

Il Concessionario del servizio potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre, anticipatamente, comunicazione scritta a questa AdSP che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

È necessaria la preventiva autorizzazione di questa Autorità di Sistema Portuale anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale.

Oltre alla denominazione e sede del Concessionario del servizio, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D.Lgs n. 109/1992 e s.m.i.



In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce di prezzo.

ART. 15 SISTEMA H.A.C.C.P.

Il Concessionario del servizio dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema H.A.C.C.P. previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della Direttiva 2004/41/CE.

Il Concessionario del servizio verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori, esso dovrà, altresì, ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici.

ART. 16 DESCRIZIONE PRODOTTI E PRODOTTI MINIMI DA PORRE A BASE DELL'OFFERTA

Il Concessionario del servizio si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati); essi consistono in:

16.1 Bevande Calde

Caffè in grani, caffè decaffeinato, caffè corto, caffè lungo, caffè d'orzo, cappuccino, cappuccino decaffeinato, thè, cioccolato, ginseng, acqua calda con bicchiere, erogazione solo bicchiere.

Caratteristiche:

1. Caffè di "miscela arabica" macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g. di caffè per ciascuna erogazione;
2. Latte grammatura minima 8 g. di latte in polvere per ciascuna erogazione;
3. Cappuccino almeno 10 g. di latte in polvere per ciascuna erogazione;
4. Thè almeno 14 g. di thè in polvere per ciascuna erogazione;



5. Cioccolato almeno 25 g. di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione.

Almeno un prodotto tra caffè, cioccolata o thè deve provenire dal commercio equosolidale.

16.2 Bevande Fredde

Bevande fredde rinfrescanti e dissetanti, con integratori salini e minerali:

1. Acqua Minerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl, delle migliori e più diffuse marche;
2. Bibite in lattina da 25 cl.;
3. Bevande fredde: succhi di frutta da 25 cl;
4. Bevande fredde: tè al limone, tè alla pesca, coca-cola, chinotto, aranciata ecc.

È assolutamente vietata la distribuzione di bevande alcoliche.

16.3 Alimenti Solidi Preconfezionati

Merendine dolci e salate, prodotti di pasticceria lievitata, croissant, biscotti ripieni vari gusti, merendine, schiacciatine, snack salati, salati con formaggio, taralli, crackers, tramezzini, chewing-gum, ecc.:

1. Patatine vari gusti in busta;
2. Arachidi;
3. Merendine dolci;
4. Biscotti/wafer o vari tipi;
5. Snack equo-solidale: merendine dolci e salate, cioccolato;
6. Snack per celiaci: merendine dolci e salate;
7. Cornetti vari gusti;
8. Chewing-gum vari gusti;
9. Tramezzini;

Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, per tutti i prodotti compresi nelle tre tipologie sopraelencate e meglio descritti nell'allega A al presente Capitolato (bevande calde, bevande fredde e alimenti solidi preconfezionati), il ribasso unico che intende offrire sui prezzi unitari dei prodotti di cui all'elenco del citato allegato A. Tali prodotti potranno essere integrati nel corso della concessione.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la lista dei prodotti che intende immettere in distribuzione, nel rispetto dell'elenco di cui all'allegato A, con indicazione della



marca e delle relative schede tecniche, ivi compresa l'etichettatura, ai sensi del D.Lgs. 109/1992 e l'etichettatura nutrizionale.

Nei distributori dovranno essere sempre applicate, ben visibili, le etichette, conformemente alla normativa vigente in materia, che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza.

Il Concessionario del servizio si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003:

- tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno, obbligatoriamente, erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale;
- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce "Alimenti solidi confezionati" dovranno erogare prodotti del commercio equo e solidale nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale (arrotondamento all'unità superiore).

I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con questa Autorità di Sistema Portuale.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare, dalle Autorità sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

ART. 17 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario del servizio si impegna a trasmettere, con cadenza trimestrale e su supporto informatico (file Excel), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello di macchina;



- ubicazione (piano terra o piano secondo nel quale si trova il distributore);
- data installazione;
- data eventuale ritiro;
- numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo;
- periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato al Responsabile del Procedimento del servizio nominato da questa AdSP entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a ciascuna scadenza trimestrale a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato. In caso di ritardata trasmissione, questa AdSP procederà all'applicazione delle penali.

Tale report potrà essere richiesto da questa Amministrazione, con pari tempistica di fornitura, anche per scadenze annuali o di diverso periodo, pena l'applicazione delle penali.

Analogamente, questa Autorità di Sistema Portuale potrà richiedere una relazione sulle chiamate per reclami pervenute al Call Center, nella quale siano evidenziati i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni adottate, nonché l'adozione di accorgimenti migliorativi purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato, delle clausole contrattuali e/o della normativa vigente in materia.

La Ditta aggiudicataria del servizio ed affidataria in concessione delle relative attività è tenuta a conformarsi alle disposizioni in tema di comunicazione elettronica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

ART. 18 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario del servizio solleva questa Amministrazione da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.

A copertura delle predette responsabilità, il Concessionario del servizio dovrà stipulare un'adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Concessionario o



comunque in dipendenza diretta od indiretta dell'esecuzione del servizio.

In tale polizza questa AdSP dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio).

La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela per eventuali danni od alterazioni arrecati agli impianti, ai locali ed in generale al patrimonio immobiliare di questa AdSP, siano essi aree di proprietà o nella disponibilità, compresi eventi quali incendi od allagamenti.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per questa Autorità di Sistema Portuale e, pertanto, il Concessionario del servizio dovrà produrla prima della stipula del contratto e provare, in qualsiasi momento, l'esistenza di detta copertura assicurativa, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso, si conviene e si precisa che il Concessionario del servizio sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero non essere coperte dalla polizza.

Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti questa AdSP declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

ART. 19 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio di cui trattasi nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi od impiantistici sullo stabile sede di questa



Autorità di Sistema Portuale, da comunicare con un preavviso di 5 (cinque) giorni.

In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario del servizio sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario del servizio, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario del servizio, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile a questa AdSP, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, questa Amministrazione si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 20 PENALI

Questa Autorità di Sistema Portuale, qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo:

- ritardo nell'installazione dei distributori: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato o concordati con questa AdSP verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00) per ogni distributore;**
- mancata attivazione del Call Center: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00);**
- ritardo nel ripristino della funzionalità dei distributori: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla segnalazione, verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00) per ogni distributore;**
- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di aumento;**



- mancata trasmissione nei termini dei report inerenti i consumi delle macchine distributrici: verrà applicata una penale di **€ 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo**;
- accertata e contestata carenza di pulizia dei distributori: verrà applicata una penale pari ad **€ 200,00 (duecento/00) per ogni distributore**;
- fornitura di prodotti di qualità difforme da quelle previste nel presente Capitolato (vedi allegato A) o comunque concordati con questa Amministrazione: verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00) per ogni prodotto**;
- ritardo nell'approvvigionamento dei distributori o carenza di prodotti: verrà applicata una penale di **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo**;
- mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.: verrà applicata una penale pari ad **€ 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione accertata**;
- per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà applicata all'infrazione accertata una penale variabile da un minimo di **€ 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) in ragione della gravità dell'infrazione a discrezione del Responsabile del Procedimento**.

Questa AdSP, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario del servizio tramite PEC, il quale, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni o provvedere in merito, informando questa Amministrazione dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, questa Amministrazione applicherà, se del caso, la penale, fissando, eventualmente, un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, questa AdSP potrà risolvere il contratto, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento



dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività dell’Ente sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, il Fornitore aggiudicatario:

- garantisce di manlevare e tenere indenne l’Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L’Ente, per quanto sopra evidenziato, con separato atto, provvede a designare il Fornitore aggiudicatario quale “Responsabile del Trattamento” dei dati (ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, il Fornitore aggiudicatario dichiara sin d’ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.

Il Fornitore aggiudicatario è a conoscenza dell’obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all’attività istituzionali dell’Ente e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore aggiudicatario per conto dell’Ente (c.d. data breach), il Fornitore si impegna ad osservare quanto prescritto nell’atto di nomina di Responsabile del Trattamento.

Il Fornitore aggiudicatario non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità dell’Ente e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente ed in base ai presupposti indicati nella nomina a Responsabile del Trattamento.



Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità dell'Ente in suo possesso saranno restituiti a quest'ultimo ovvero, previa specifica istruzione e autorizzazione dell'Ente, distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, quando non più necessari per lo svolgimento dell'incarico oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

Allegati:

Allegato A – elenco dei prodotti minimi da inserire nei distributori automatici con i rispettivi prezzi di vendita posti a base di gara;

1. Caffè in grani: € 0,45;
2. Caffè decaffeinato, ginseng: € 0,50;
3. Latte: € 0,50;
4. Cappuccino: € 0,50;
5. Thè: € 0,50;
6. Cioccolato: € 0,50;
7. Orzo: € 0,50;
8. Acqua naturale o frizzante da 500 ml.: € 0,60;
9. Bibite in lattina: € 1,20;
10. Succhi di frutta in brik: € 0,80;
11. Patatine vari gusti: € 0,75;
12. Croccantelle e taralli vari gusti: € 0,75;
13. Cracker vari gusti: € 0,60;
14. Biscotti Snack: € 0,85;
15. Snacks salati: € 0,85;
16. Arachidi: € 1,00;
17. Cornetti vari gusti: € 0,70;



18. Snacks dolci vari gusti: € 0,85;
19. Snacks Merendina: € 0,85;
20. Biscotti vari tipi: € 0,90;
21. Wafer vari gusti: € 0,85;
22. Tramezzini: € 1,60.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Sacha Campo